



REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA AI RICERCATORI UNIVERSITARI A TEMPO INDETERMINATO

Emanato con D.R. n. 58 del 16 gennaio 2015

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'attribuzione, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della n. 240/2010, della retribuzione aggiuntiva, nei limiti delle disponibilità di bilancio, ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, ai quali sono affidati corsi di insegnamento e moduli nei corsi di laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico.

Art. 2

Criteri di attribuzione della retribuzione

Possono essere retribuiti gli incarichi di insegnamento di corsi e moduli conferiti, in conformità alle modalità stabilite dal Regolamento emanato ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, della legge n. 240/2010 o, in mancanza, dalle linee guida approvate con delibera del Senato Accademico il 7 agosto 2014, ai ricercatori di ruolo che abbiano svolto attività di ricerca certificata da almeno tre prodotti riferibili all'ultimo triennio, registrati su UGOV, congruenti con le tipologie riconosciute dall'ANVUR nell'ambito della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR).

Art. 3

Obblighi del titolare dell'affidamento

1. Il titolare dell'affidamento è tenuto a compilare il registro delle lezioni che, al termine dell'incarico, deve essere consegnato al responsabile della struttura che ha disposto l'affidamento.
2. La corresponsione della retribuzione aggiuntiva, commisurata all'attività di insegnamento effettivamente svolta e nel limite massimo di cui al successivo articolo, è subordinata alla consegna del registro delle lezioni.

Art. 4

Determinazione della retribuzione aggiuntiva

1. L'importo della retribuzione aggiuntiva da corrispondere ai ricercatori a tempo indeterminato titolari dell'affidamento è definito annualmente dal Consiglio di Amministrazione nei limiti delle disponibilità di bilancio.
2. In prima applicazione, la retribuzione è calcolata nella misura di € 1.000,00 a lordo di ogni onere per ogni 60 ore di attività didattica frontale svolta, ricomprendendo in essa eventuali scostamenti in più o in meno del 10% nelle ore di didattica frontale effettuata. Possono essere riconosciuti affidamenti di moduli di insegnamento inferiori alle 60 ore che verranno retribuiti in misura proporzionale.

3. Ogni ricercatore può essere retribuito, con fondi a carico del bilancio di Ateneo, per un massimo di 90 ore. In caso di specifiche esigenze inerenti alla responsabilità unitaria di corsi e moduli didattici, il suddetto limite è innalzato fino a 120 ore.

4. A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione e nei limiti delle disponibilità di bilancio, sono assegnati ai Dipartimenti le risorse finanziarie sulla base del fabbisogno di didattica frontale non coperto dai professori ordinari e associati e dai ricercatori a tempo determinato.

3. La liquidazione della retribuzione aggiuntiva è disposta a seguito della trasmissione, da parte del responsabile della struttura didattica all'ufficio competente dell'Amministrazione centrale, dell'attestazione del regolare svolgimento dei compiti didattici istituzionali e del corretto espletamento dell'incarico. In relazione all'incarico, l'attestazione deve contenere l'indicazione del numero delle ore di didattica frontale, dei CFU e della data di inizio e fine dello stesso.